

MARIO G. LOSANO

Le norme penali nel contesto del diritto vigente in Giappone

Dodici giuristi italiani e giapponesi presentano un quadro completo del diritto giapponese vigente, suddiviso in diciannove capitoli tematici. Vengono esaminati anzitutto i quattro capitoli sui temi generali del diritto giapponese: storia e cultura giuridica del Giappone, suo ordinamento giudiziario e professioni legali. Essi inquadrano i due capitoli - qui specificamente analizzati - sul diritto penale e sulla procedura penale oggi vigenti in Giappone. Ogni capitolo di quest'opera collettiva è completato da uno specifico quadro storico e da una specifica bibliografia.

Criminal law in the context of Japanese law

Twelve Italian and Japanese jurists provide a complete overview of the current Japanese legal system, divided into nineteen thematic chapters. Four chapters on general themes are firstly reviewed: legal history and legal culture of Japan, its judicial organization and the legal professions. They frame the two chapters - here specifically analyzed - on criminal law and criminal procedure, today in force in Japan. In addition, every chapter of this collective work includes a specific historical background and a specific bibliography.

SOMMARIO: 1. Tanti specialisti per una sintesi del diritto giapponese vigente. - 2. Il diritto giapponese: una cultura al tempo stesso lontana e vicina. - 3. Il diritto e la procedura penali. - 4. Conclusione.

1. *Tanti specialisti per una sintesi del diritto giapponese vigente.* Un gruppo di dodici giuristi e nipponisti italiani e giapponesi ha pubblicato una descrizione complessiva del diritto giapponese vigente: la prima in Italia e, probabilmente, in Europa¹. Il volume si articola in diciannove capitoli, ciascuno dei quali tratta uno specifico argomento e consta mediamente di una quindicina di pagine. In ogni capitolo, il primo paragrafo espone in breve la storia del segmento giuridico oggetto del capitolo stesso (integrando così il capitolo generale sulla *Cultura giuridica* del Giappone) ed è concluso da una bibliografia essenziale sul tema specifico. Ho aggiunto in nota ulteriori indicazioni bibliografiche.

In omaggio al principio giapponese della prevalenza del gruppo sull'individuo, il frontespizio non indica il nome di uno o più curatori, ma elenca tutti e dodici i nomi in ordine alfabetico. E tutti e dodici firmano l'*Introduzione*: essa fornisce anche un quadro dell'insegnamento del diritto giapponese in Italia che, nell'ambito degli studi di diritto comparato, ricevette un impulso decisivo

¹ ASHIDA, *et al.*, *Introduzione al diritto giapponese*, Torino 2021, 279. Nel presente testo, l'indicazione della pagina dopo una citazione si riferisce sempre e solo al volume ora indicato.

da Rodolfo Sacco e dal suo piano di avere "un comparatista per ogni Paese, che fu alla base dell'invio nell'Arcipelago del primo studioso di diritto comparato la cui area di ricerca primaria era il Giappone" (p. 2), cioè Andrea Ortolani, che ritroveremo come co-autore nel libro in esame.

In Italia però "mancava un volume introduttivo e completo al diritto del Giappone", come è invece il volume in esame. Questa "trattazione manualistica e completa" si rivolge a tre categorie di destinatari, fornendo sia le informazioni di base a chi si accosta al diritto giapponese, sia gli "aspetti monografici di interesse" per lo studioso, sia "una serie di riferimenti (in lingua giapponese, ma anche in lingue veicolari) per coloro che vogliono approfondire specifici temi" (p. 3 s.).

L'impulso iniziale è venuto da due studiosi italiani, come mi ha cortesemente precisato uno di loro, Giuliano Lemme, cui devo un particolare ringraziamento anche per altre precisazioni sul volume in esame. Nel 2020, mi scrisse Lemme, "ebbi l'idea di coinvolgere alcuni amici studiosi in un progetto di ricerca sul Giappone, il cui diritto è poco noto in Italia. Mi rivolsi, in particolare, a Giorgio Colombo ed Andrea Ortolani, che conoscevo da tempo in quanto dal 2008 sono coinvolti in vari progetti di ricerca sul Giappone (l'organizzazione di due convegni presso l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, il primo nel 2008 presieduto da Pietro Rescigno, il secondo nel 2009 presieduto da Marco Cammelli, nonché un periodo come *visiting scholar* presso Waseda University nel 2010). Colombo ed Ortolani mi suggerirono di coinvolgere anche Marco Giorgi, conoscitore del Giappone e residente a Roma². Questi nomi ritorneranno come autori di alcuni capitoli del volume.

Gli aspetti generali del diritto giapponese sono trattati nel capitolo introduttivo e in quello finale: *Cenni storici*, di Giorgio Fabio Colombo (Professore ordinario di diritto comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Nagoya e autore anche dei capitoli sulla *Procedura civile e ADR*, cioè sulla risoluzione alternativa delle controversie, e sulle *Professioni legali*) e *Cultura giuridica*, di Masao Kotani (Professore ordinario di cultura giuridica comparata, Dipartimento di Scienze Sociali e Umane, Università Ochanomizu, Tokyo, e autore anche del capitolo sul *Diritto di famiglia*). Ad essi si aggiungono, nel corso del volume, il capitolo sull'*Ordinamento giudiziario* in generale (di Andrea Ortolani³) e quello sulle *Professioni legali* (di Giorgio Fabio Colom-

² Il passo citato, insieme con le precisazioni e gli aggiornamenti sulle qualifiche dei singoli autori, è contenuto nell'email inviata da Giuliano Lemme il 22 dicembre 2021.

³ ORTOLANI (autore anche dei capitoli *Ordinamento giudiziario*, *Diritto civile*, *Diritto dell'ambiente*) al momento della preparazione del volume in esame era Assistant Professor di diritto comparato, Facoltà

bo, già ricordato).

I capitoli possono essere raggruppati in cinque unità tematiche: oltre ai già ricordati temi generali (4 capitoli), Diritto privato (5 capitoli); Diritto del mondo economico (6 capitoli); Diritto pubblico (2 capitoli); Diritto penale (2 capitoli).

Le prossime pagine si concentreranno sui capitoli dedicati rispettivamente ai temi generali (§ 2) e al diritto penale e processual-penalistico (§ 3), per poi affrontare la conclusione (§ 4).

2. Il diritto giapponese: una cultura al tempo stesso lontana e vicina. La lettura del primo e dell'ultimo capitolo è consigliabile per chi non ha nozioni nipponistiche specifiche. Per la comprensione del diritto giapponese vigente è infatti utile ripercorrerne la genesi storica, che ha plasmato una "cultura giuridica" con non poche specificità⁴.

I *Cenni storici*, di Giorgio Fabio Colombo (Professore ordinario di diritto comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Nagoya e autore anche dei capitoli sulla *Procedura civile e ADR*, cioè sulla risoluzione alternativa delle controversie, e sulle *Professioni legali*), prendono le mosse dalla fondazione mitica dell'impero giapponese nel 660 a.C. In realtà, la storia del diritto giapponese inizia nel VI secolo d.C., quando "viene introdotta nel paese, tramite la Corea, la scrittura cinese. Con essa giunsero anche la religione buddista e la filosofia confuciana. Con i precetti dell'ideologia di Confucio, furono abbracciati anche i principi giuridici o quasi-giuridici in essa contenuti: diffidenza per la legge in senso formale; preferenza per la soluzione conciliativa delle controversie, struttura gerarchica della società (e del diritto)" (p. 6). Sono principi che ritroviamo fino ai giorni nostri, anche se in forma inevitabilmente e variamente trasformata.

Dal modello cinese si discosta la concezione giapponese dell'imperatore. In Cina egli è legittimato dal "mandato del Cielo" (che è revocabile), mentre in Giappone l'imperatore discende direttamente dalla dea Amateratsu ed è quindi una figura immutabilmente divina. Questa concezione dell'imperatore venne meno solo con la costituzione entrata in vigore nel 1947. Nel corso dei secoli "l'esercizio effettivo del potere [passò] dalla corte imperiale alla nobiltà

di Giurisprudenza dell'Università Keio, Tokyo. Ora è "Specially Appointed Professor", presso il College of Law and Politics Department of International Business Law dell'Università Rikkyo, Tokyo.

⁴ RÖHL (ed.), *A history of law in Japan since 1868*, Brill, Leiden 2005, VI-848; STEENSTRUP, *A history of Law in Japan until 1868*. 2nd impression with corrections, Brill, Leiden 1996, XIV-202.

militare locale" (*shogun*) (p. 8). I viaggiatori europei del secolo XX espressero questa dicotomia secondo i propri concetti: riferirono nei loro scritti che in Giappone l'imperatore era il papa, mentre il governo militare (*bakufu*) era il governo civile. Poiché la nobiltà era locale, anche il sistema giuridico si frammentò in una pluralità "di legislazioni locali e di fori per la risoluzione delle controversie gestiti a livello territoriale che caratterizzeranno [...] il Giappone sino al XIX secolo" (p. 9).

Con l'affermarsi della famiglia shogunale Tokugawa, dal 1600 vennero intraprese le prime legislazioni sistematiche, anche se non si può parlare di una codificazione nel senso occidentale del termine. I contrasti interni dovuti all'evangelizzazione promossa da spagnoli e portoghesi portarono nel 1641 alla chiusura (*sakoku*) del Giappone: anche se "i rapporti con Cina e Corea non furono mai interrotti", gli unici europei ammessi furono gli olandesi a Deshima, "un'isola artificiale per mantenere la *fictio* dell'assenza di stranieri sul suolo giapponese" (p. 11). All'interno del Giappone così chiuso, il diritto dell'era Tokugawa era caratterizzato da "una regolamentazione differenziata per le varie classi sociali" e dal "parziale disinteresse del potere centrale per un'attività normativa di grandi codificazioni" (p. 11).

La chiusura del Giappone venne infranta nel 1853 dall'arrivo delle 'nere navi' del commodoro Perry e dall'imposizione del primo trattato internazionale con gli Stati Uniti (iniquo per il Giappone): iniziava l'epoca Meiji, nella quale il potere ritornò nelle mani dell'imperatore. Nell'innovazione del diritto si affermò il modello francese per il diritto privato e quello tedesco per il diritto pubblico (con la costituzione del 1889), ma anche per il diritto commerciale e per la procedura civile.

Nel Novecento il Giappone, sul piano internazionale, si affermò come potenza mondiale sconfiggendo la Russia zarista nel 1905, mentre, sul piano interno, fu dominato dal militarismo che lo portò alla fatale alleanza con la Germania nazionalsocialista e con l'Italia fascista. Dopo la sconfitta nella Seconda guerra mondiale, il Giappone venne occupato dalle truppe degli Stati Uniti. Nel Capodanno del 1946 l'imperatore annunciò pubblicamente che "rinunciava formalmente alla propria natura divina" (p. 15) e nello stesso anno iniziavano i lavori per la nuova costituzione, che sarebbe entrata in vigore nel 1947.

Il Giappone conobbe un processo analogo a quello di Norimberga: però dal "Processo di Tokyo" le potenze vincitrici esclusero "non solo l'Imperatore, ma tutti i membri della Casa Imperiale. Questa decisione, che genera tuttora non poche perplessità dal punto di vista strettamente giuridico", aveva una forte

valenza per la pacificazione del paese, meglio garantita da "una continuità istituzionale anche attraverso il mantenimento della figura imperiale" (25 s.), sia pure con poteri ridotti.

Queste vicende storiche vanno tenute presenti per comprendere la specifica *Cultura giuridica* del Giappone, illustrata a chiusura del volume da Masao Kotani (Professore ordinario di cultura giuridica comparata, Dipartimento di Scienze Sociali e Umane, Università Ochanomizu, Tokyo, e autore anche del capitolo sul *Diritto di famiglia*). Kotani combatte alcuni "luoghi comuni" che circolano in Occidente: in primo luogo quello del "limitato ruolo del sistema giudiziario" in Giappone.

Giorgio Fabio Colombo (che nell'ambito della procedura civile tratta anche della *Alternative Dispute Resolution*) ricorda come questa scarsa propensione nipponica alle liti in tribunale venga ricollegata "al substrato confuciano", sul quale si fonda una cultura "per la quale le liti vanno composte all'interno della comunità di riferimento, eventualmente con l'aiuto di un terzo che operi come dispensatore di buoni uffici" (pp. 52 s.). Indubbiamente la società giapponese è meno litigiosa di quella statunitense, con cui dal dopoguerra la prima deve sempre più spesso confrontarsi; tuttavia "il luogo comune" in questione va relativizzato, anche se non cancellato, e alcune opere in lingue occidentali consentono di approfondire questo dibattito⁵.

Prendendo come termini di paragone gli Stati Uniti e l'Unione Europea, Kotani sottolinea, da un lato, come in Giappone la struttura giudiziaria e gli studi giuridici siano analoghi a quelli degli altri attuali Stati industrializzati; d'altro lato, "questo Paese moderno, con una popolazione di oltre centoventi milioni di persone, ha un numero basso di processi" e "il ruolo svolto dal potere giudiziario appare relativamente ridotto"; inoltre, anche "il numero di avvocati e giudici per abitanti è molto basso" (p. 259).

Però i reati che si commettono in Giappone - e che Kotani elenca puntigliosamente - sono più o meno quelli che si verificano nelle altre società industriali. Essi potrebbero quindi essere valutati dai tribunali. Però di fatto il "coinvolgimento [dei tribunali] non è particolarmente frequente, incisivo e profondo"; anzi, essi stessi talora reindirizzano le parti "verso altre sedi" e

⁵ COLOMBO, *Oltre il paradigma della società senza liti. La risoluzione extragiudiziale delle controversie in Giappone*, Padova 2011, VI-163; TANIGUCHI, YAMADA, *I metodi alternativi di soluzione delle controversie in Giappone*, in VARANO, (ed.), *L'altra giustizia. I metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto comparato*, Milano 2007, 273-299; HALEY, *The Myth of Reluctant Litigant*, "Journal of Japanese Studies", 1978, n. 2, 359-390.

spesso mantengono "un atteggiamento prudente e passivo" (p. 260): capirne il perché "è uno degli approcci possibili per definire la "cultura giuridica giapponese".

A questo punto Kotani si sofferma sul significato che può avere, in giapponese, l'espressione con cui si traduce *rule of law*; e conclude non solo "che non [ne] esiste una definizione universalmente accettata [...] né all'interno del Paese, né a livello internazionale", ma anche che egli "condivide in parte tale conclusione" (p. 261). Con un'articolata analisi linguistica dei quattro livelli, secondo cui si possono interpretare i termini giapponesi che indicano la *rule of law* e l'*autorità statale*, egli giunge a conclusioni tanto sottili da depistare il giurista occidentale. Ad esempio, in Giappone "non c'è un tribunale amministrativo"⁶; ne consegue – di fatto – che "il sistema giudiziario non è sicuramente subordinato all'amministrazione generale, ma si può dire che sia per la maggior parte di casi "estremamente deferente"" (p. 265).

Concludendo la lettura di questo capitolo, il giurista occidentale giunge alla conclusione che il "luogo comune del potere giudiziario limitato" deriva dalla peculiarità della società giapponese, cioè dalla conformità sociale (che spesso gli sembra conformismo) molto più pronunciata che in Occidente. Basti l'esempio della "richiesta di autodisciplina": con l'arrivo della pandemia del Covid-19, si constata come "le autonomie locali, avendo ricevuto una certa autorità in base alla dichiarazione dello stato di emergenza [...], richiedano, quindi non ordinino, ma "chiedano il favore" di autodisciplina, cioè di limitare spontaneamente l'attività dei negozi, le uscite e gli spostamenti degli abitanti". Bastano "le maglie della rete di controllo anonima che si forma spontaneamente tra le persone" per ostracizzare le deviazioni comportamentali, e "anche l'autorità statale [...] sembra gestire in modo semiosciente questo sistema indiretto di governo". Più in generale "portare un caso in tribunale" e talvolta persino presentare una "domanda di conciliazione" sono percepiti dalla 'voce pubblica' come atti devianti, formalmente da evitare" (p. 270 s.).

La diversità di reazioni davanti a questi comportamenti dipende dalla società cui appartiene l'osservatore: il giapponese Kotani vede la sovrastruttura normativa di origine occidentale regolare la *sua* società retta da comportamenti ispirati a reciproci vincoli ancestrali (nella quale il "potere giudiziario" è limitato perché in parte sostituito dalla coercizione sociale); invece il giurista occi-

⁶ Questa affermazione sembra in contrasto con quanto asserito a p. 32: "le liti contro lo Stato erano di competenza dei tribunali amministrativi": in realtà, i tribunali amministrativi esistevano nell'800, ma erano poi stati aboliti.

dentale pensa all'imbrigliamento giuridico come indispensabile per la *sua* società fondamentalmente individualistica e, da questa prospettiva, vede in Giappone un "potere giudiziario limitato": cioè più limitato rispetto a quello delle società occidentali⁷.

Il capitolo sull'*Ordinamento giudiziario* in generale (di Andrea Ortolani⁸) traccia una storia che inizia soltanto nell'Ottocento, quando con l'epoca Meiji e con la costituzione del 1889 il Giappone si dotò di una struttura giuridica e giudiziaria ispirata ai modelli occidentali. Nasceva "un ordinamento basato su tre gradi di giudizio, con al vertice una Corte Suprema plasmata sul modello della Cassazione francese", mentre "le liti contro lo Stato erano di competenza dei tribunali amministrativi"⁹ (p. 31). Attualmente "l'ordinamento giudiziario del Giappone è costituito da una Corte Suprema, otto Alte Corti, cinquanta Tribunali Distrettuali, cinquanta Tribunali di Famiglia e 438 Tribunali Semplici". Per ciascuna di queste strutture vengono sommariamente descritte la struttura e le funzioni, insieme con alcuni dati quantitativi sui casi trattati.

Le Alte Corti hanno funzioni di appello rispetto alle decisioni dei Tribunali Distrettuali (in materia civile e penale), dei Tribunali di Famiglia e dei Tribunali Semplici (in materia penale). "Le Alte Corti decidono ogni anno circa 20.000 casi in materia civile e 6000 casi in materia penale" (p. 36). "La Corte Suprema non esercita un controllo di costituzionalità astratto sulle leggi", ma può decidere sulle sentenze delle corti di merito "in cui può trovare applicazione la norma di cui si contesta la conformità alla Costituzione". Essa svolge anche "importantissime funzioni amministrative collegate essenzialmente all'autogoverno della magistratura" (p. 39).

Il capitolo sulle *Professioni legali* (di Giorgio Fabio Colombo, già ricordato) illustra i due livelli in cui in Giappone si articolano le attività di "tutti coloro che del diritto fanno la loro occupazione principale". La distinzione si fonda sui "meccanismi di accesso alla professione: giudici, pubblici ministeri e avvocati devono superare il temibile esame di Stato"; i notai, i consulenti per fisco,

⁷ Su questo problema, in generale: HALEY, *The spirit of Japanese law*, University of Georgia Press, Athens 1998, XX-251.

⁸ Andrea Ortolani (autore anche dei capitoli *Ordinamento giudiziario*, *Diritto civile*, *Diritto dell'ambiente*) al momento della preparazione del volume in esame era Assistant Professor di diritto comparato, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Keio, Tokyo. Ora è "Specially Appointed Professor" presso il College of Law and Politics Department of International Business Law dell'Università Rikkyo, Tokyo.

⁹ Sui tribunali amministrativi i testi del volume non sono omogenei: qui si afferma la loro esistenza; a p. 265 si afferma invece che in Giappone "non c'è un tribunale amministrativo".

brevetti ecc. seguono altri percorsi. "Il Giappone è noto per essere uno dei Paesi Ocse con il minor numero di giuristi rispetto alla popolazione", cioè "48.098 avvocati (di cui 7462 donne) per un totale di un avvocato ogni 3200 abitanti", secondo i dati del 2018 (p. 233 s.). Analoga è la situazione dei magistrati. Negli ultimi anni in Giappone si è criticato l'eccessivo numero di avvocati: in realtà, si era sorpresi non tanto dai valori assoluti, quanto dal rapido incremento del numero di questi professionisti.

Dopo l'esame di Stato, i candidati alle tre professioni sopra indicate frequentano un anno di formazione presso una scuola gestita dalla Corte Suprema: "in questo il Giappone presenta somiglianze con il modello tedesco". Infatti "dal 1949 al 2006 il sistema era decisamente su modello continentale", mentre "nel 2006 è entrata in vigore una riforma decisamente ispirata al sistema nord americano". Tuttavia "l'introduzione della Law School su modello statunitense in Giappone è giudicata, a distanza di quindici anni, un insuccesso" (p. 235). Colombo ne esamina le ragioni in dettaglio nel denso paragrafo *La riforma delle Law School*, in cui segue l'esplosione delle Law Schools in Giappone, l'elevato numero di allievi che si laureano e partecipano poi al concorso nazionale. A questo punto essi si trovano però di fronte a un collo di bottiglia: poiché "il numero dei magistrati è deciso con legge dello Stato, la maggior parte di quelli che superavano l'esame di Stato non aveva alternative se non quella di diventare avvocato". Ma "gli Ordini degli Avvocati hanno reagito con ostilità all'ammissione di migliaia di nuovi concorrenti all'anno. [...] La maggior severità dell'esame accompagnata dalla repentina congestione del mercato del lavoro ha reso il sistema delle Law Schools sempre meno attraente" (p. 237).

"La nascita della moderna magistratura giudicante può essere fatta risalire al 1872", come anche quella dei pubblici ministeri "modellati, nel 1872, sul *ministère public* della tradizione francese", mentre "l'assetto attuale della magistratura giudicante si forma nel dopoguerra" con una legge del 1947 (p. 239 s.).

"L'avvocatura intesa in senso moderno nasce con la legge sugli avvocati del 1893" ed è "modellata sulla figura dell'*avocat* francese" (p. 241), ma con la fine della guerra la professione si trasforma seguendo il modello statunitense. Il riferimento a modelli occidentali nel plasmare il diritto giapponese aveva portato la legge del 1949 ad ammettere che anche i cittadini stranieri potessero esercitare l'avvocatura in Giappone, mentre la legge del 1955, più restrittiva, richiedeva la cittadinanza giapponese. "Nel 1984 il mercato venne (relativamente) liberalizzato: ora un avvocato in possesso del titolo nel proprio paese

da almeno cinque anni può fare richiesta di essere ammesso all'esercizio della professione in Giappone", ma deve limitarsi "alla consulenza in materia del diritto della propria giurisdizione di origine e ad alcune materie puramente internazionali (come l'arbitrato); inoltre è obbligato a munirsi di una onerosa assicurazione professionale e deve risiedere in Giappone per più di 180 giorni all'anno" (p. 242).

3. *Il diritto penale e la procedura penali.* Le pagine seguenti si concentrano sui capitoli *Diritto penale* e *Diritto processuale penale*, entrambi di Takeshi Matsuda, professore ordinario di diritto processuale penale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Osaka.

Il capitolo *Diritto penale* ricorda che il primo codice penale giapponese entrò in vigore nel 1882, dopo essere stato promulgato nel 1880: anche in questo caso il suo modello fu il codice penale francese del 1810, grazie alla mediazione di Gustave Émile Boissonade, consulente giuridico presso il governo Meiji¹⁰. Il codice vigente, promulgato nel 1907, è entrato in vigore nel 1908, perché il precedente "codice fu considerato troppo liberale e si ritenne che una riforma totale su modello del sistema prussiano [...] fosse necessaria per una veloce modernizzazione dello Stato (anche alla luce del risultato della Guerra franco-prussiana del 1871)" (p. 57): guerra che segnò l'ascesa del modello tedesco non solo nel diritto e non solo in Giappone¹¹.

La struttura di questo codice penale restò invariata anche dopo l'avvento della costituzione postbellica: la legge del 26 ottobre 1947 modificò soltanto "una ventina d'articoli, tra cui l'abolizione o la decriminalizzazione di reati di tipo

¹⁰ LOSANO, *Tre consiglieri giuridici europei e la nascita del Giappone moderno*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", III, 1, 1973, 517-667. cioè Hermann Roesler, Gustave Boissonade e Alessandro Paternostro. Su quest'ultimo: LOSANO, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*. In appendice: A. Paternostro, *Cours de philosophie du droit, 1889*, Torino 2016, XI-246; Id., *Trapianti giuridici: il contributo di Alessandro Paternostro al costituzionalismo giapponese*, in: RUGGE (ed.), *Il trasferimento internazionale dei modelli istituzionali*, Il Mulino, Bologna 2012, 159-187; Id., *La traduzione della Costituzione Meiji* [11 febbraio 1889] *di Alessandro Paternostro, consigliere giuridico in Giappone dal 1888 al 1892*, in www.dircost.unito.it; Id., *La Corea "Regno eremita" e il diritto internazionale in un inedito di Alessandro Paternostro (1852-1899)*, "Materiali per una storia della cultura giuridica", XL, 2010, n. 2, 467-491.

¹¹ SCHENCK, (ed.), *Der deutsche Anteil an der Gestaltung des modernen japanischen Rechts- und Verfassungswesens. Deutsche Rechtsberater im Japan der Meiji-Zeit*, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1997, 396; KREBS, (ed.), *Japan und Preußen*, Iudicium Verlag, München 2002, 356; cfr. anche NAKAMURA, *Japan und das deutsche Zivilprozessrecht. Sammelband der zivilprozessualen Abhandlungen*, Band 2, Seibundo, Tokyo 2007, VII-288. Sull'iniziale presenza della Prussia in Giappone: STAHNCKE (ed.), *Preußens Weg nach Japan. Japan in den Berichten von Mitgliedern der preußischen Ostasiene Expedition 1860-61*, Iudicium, München 2000, 262.

“imperialista” o “fascista”, come quelli contro la famiglia imperiale o sull'adulterio (p. 57 s.). L'unico articolo ritenuto incostituzionale dalla Corte Suprema, nel 1973, fu quello sull'"omicidio dell'ascendente", perché "le pene previste per il parricidio erano troppo pesanti rispetto alle sanzioni per l'omicidio ordinario" (p. 58). Dal 1947 al 2000 seguirono undici riforme parziali: gli interventi furono puntuali, salvo la generale modernizzazione del linguaggio penale, che fino ad allora usava un linguaggio e degli ideogrammi arcaici, "con conseguenti difficoltà di comprensione per il pubblico". Con il 2000 "il legislatore penale è divenuto molto più attivo" e una quindicina di riforme hanno portato a "una più ampia incriminazione e inasprimento delle sanzioni, soprattutto in materia di reati stradali e sessuali" (p. 58).

I 264 articoli del codice penale vigente sono concisi "e il margine delle pene edittali per ciascun reato è ampio", accordando così un ampio margine di discrezionalità ai giudici. La sua struttura "non è dissimile da quella del Codice penale italiano" e consta di due parti: la prima "contiene le regole generali delle pene", mentre la seconda "contiene l'elenco tassativo dei reati" (p. 59), raggruppati in tre categorie: i reati contro "beni statali, quelli contro beni sociali e infine quelli contro beni individuali" (p. 61). Secondo Matsuda, il principio di legalità, di colpevolezza e di proporzionalità fra il reato e la pena valgono anche per il diritto penale giapponese.

L'originario modello prussiano vale non soltanto per la parte normativa del codice penale giapponese: "anche le relative impostazioni dottrinali sono state importate dalla Germania: soprattutto nella dottrina penalistica sostanziale, l'influenza tedesca è predominante (e anche oggi molti penalisti si recano in Germania per studiare il diritto penale e le relative teorie" (p. 59 s.). Matsuda conclude la sua sintesi del diritto penale giapponese con due analitici paragrafi sui *Reati elencati nel codice penale e in altre leggi*, nonché sulle *Pene previste nel Codice penale*.

Infine, "nella legislazione e pratica penitenziaria, l'idea di educazione e risocializzazione non è mai stata dominante in Giappone. Il codice penale non prevede misure rieducative né misure alternative alla detenzione, se non la sospensione della pena o la liberazione condizionale con affidamento ai servizi sociali". Negli ultimi anni l'autorità penitenziaria sta tentando di colmare questa carenza con "programmi di rieducazione e risocializzazione nel quadro del sistema vigente, per risolvere il problema della recidiva" (p. 64 s.).

Nel tracciare la storia del *Diritto processuale penale* si ritorna al già menzionato Boissonade, autore del primo Codice di istruzione criminale del 1880. I

successivi codici processual-penalistici si spostarono progressivamente dal modello francese¹² a quello tedesco: dopo il secondo codice del 1890, quello del 1922 - rimasto in vigore sino alla fine della Seconda guerra mondiale - "fu modellato sull'omologo tedesco dell'epoca. Così la procedura penale giapponese prima della guerra era un sistema misto inquisitorio-accusatorio di tipo continentale, basato sul procedimento istruttorio". Invece il codice di procedura penale "del 1948, portato diretto dell'occupazione americana, ha adottato (abolendo l'istruzione assieme alla figura del giudice istruttore) un sistema tendenzialmente accusatorio sotto l'influenza della procedura penale statunitense" (p. 67). Tanto la Costituzione, quanto il codice di procedura penale appartengono ai testi legislativi radicalmente modificati alla fine della guerra, perché "la procedura penale previgente fu considerata come uno strumento importante nel sostegno al regime fascista d'anteguerra, e un ostacolo per la democratizzazione dello Stato". Infatti gli articoli da 31 a 39 della Costituzione del 1947 prevedono i principi generali che si ritrovano nel codice di procedura penale (p. 68). Innovazioni legislative vennero poi introdotte da più leggi emanate tra il 1999 e il 2016 (p. 68 s.)¹³.

Con l'introduzione del sistema processual-penalistico statunitense, "l'iniziativa dell'istruzione dibattimentale nell'udienza penale è assunta dalle parti" (*adversarial system* o processo di parte); inoltre "l'elenco dei fatti contestati, mostrato dal pubblico ministero [...], vincola l'accertamento dei fatti svolto dal giudice" (*count o soinn*); insomma, "con l'adozione del processo di parte è cambiata anche la struttura dell'intera procedura" (p. 69).

La riforma del 2016 ha introdotto una serie di innovazioni, quali "i sistemi di negoziazione fra l'organo investigativo e l'imputato per lo scambio della collaborazione con la giustizia e benefici penali"; inoltre "l'organo investigativo è di regola obbligato a videoregistrare l'interrogatorio di indagati detenuti" (p. 79): anteriormente, l'interrogatorio avveniva in "camera segreta" e questo rendeva impossibile verificare in udienza l'attendibilità della confessione.

4. *Conclusion*. Il diritto penale giapponese è comprensibilmente ben più

¹² La stessa origine si riscontra nel primo codice di procedura civile del Giappone moderno: "redatto con l'assistenza del consulente giuridico Hermann Techow, vede la luce nel 1890 ed è fedelmente ispirato alla *Zivilprozessordnung* [del 1877] del diritto tedesco" (Colombo, nel capitolo *sulla procedura civile*, p. 43). Techow (1838-1909) soggiornò in Giappone del 1884 al 1887. Cfr. anche NAKAMURA, *Japan und das deutsche Zivilprozessrecht. Sammelband der zivilprozessualen Abhandlungen*, Band 2, Seibundo, Tokyo 2007, VII-288 pp.

¹³ DANDO, *Japanese criminal procedure*, Rothman, South Hackensack (NJ) 1965, XXIII-663.

complesso di quanto sintetizzato nelle pagine precedenti, data la sua evoluzione da Confucio agli Stati Uniti, passando per la Francia e la Prussia. Infatti "il primo Codice penale moderno del Giappone fu promulgato nel 1880 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1886. Tale primo *Keihō* [codice penale] fu modellato sul codice penale francese del 1810, redatto sulla bozza di Gustave Boissonade" (p. 47). Ad esso seguì un nuovo codice "ispirato alla dottrina prussiana di quel tempo" e oggi vigente, con l'integrazione di numerose leggi speciali. Alla fine della Seconda guerra mondiale sopravvenne l'influenza statunitense, che comportò undici riforme del diritto penale tra il 1947 e il 2000; e altre ancora seguirono. Il giurista odierno deve quindi rifarsi a "numerose leggi di natura penale, fra cui quelle più frequentemente applicate sono in tema di reati stradali e quelle relative a stupefacenti" (p. 62). Tuttavia, per comprendere l'attuale contesto sociale e giuridico in cui opera questa miriade di norme, è indispensabile tenere presente alcune peculiarità del mondo giapponese (non solo giuridico), che sono state sinteticamente evocate in queste pagine e nel volume cui esse si rifanno.